

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Reg. Ord. N°. 3/2020

IL SINDACO

PREMESSO che:

- E' stata emanata l'ordinanza del Ministero della Salute, di intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 21 febbraio 2020, in conseguenza dell'accertamento di alcuni casi di infezione da coronavirus COVID19, inerenti pazienti ricoverati presso gli ospedali di Codogno e Lodi.
- E' stato emanato il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, avente ad oggetto "*Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", in relazione all'infezione ora indicata.
- In tale decreto legge sono previsti incisivi poteri per il contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso.
- Sono state emanate misure emergenziali, contenute in vari DPCM (23 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020). Siffatte misure, aventi contenuto diverso, sono tutte finalizzate primariamente a contenere il rischio di contagio da virus, attraverso divieti di riunione e di assembramenti non giustificati.

DATO ATTO che, al fine di evitare fenomeni di assembramenti incontrollati, occorre urgentemente disporre la chiusura della piazzola ecologica comunale. Infatti, si sono già verificati spiacevoli episodi di affollamento, in aperta violazione delle attuali disposizioni emergenziali, come sopra richiamate. A tal riguardo, appare evidente l'esigenza primaria di tutelare la salute pubblica attraverso l'impedimento degli assembramenti in piazzola. Tale meritoria ed urgente finalità può essere perseguita solo attraverso la chiusura della piazzola medesima.

RILEVATO che l'articolo 50, comma 5°, del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*".

TENUTO CONTO che:

- Non vi è dubbio che, nell'intero territorio nazionale, in conseguenza di una situazione, che viene aggravandosi di ora in ora, sono ben sussistenti elementi di grave emergenza sanitaria, che esigono un immediato intervento da parte della Pubblica Autorità.
- La tipologia di ordinanza, delineata dalla riportata disposizione normativa, fa riferimento alla cd. "*ordinanza contingibile ed urgente*", cioè un atto a contenuto atipico, che l'amministrazione comunale, in persona del Sindaco, è abilitata ad adottare per fronteggiare situazioni eccezionali, anche derogando alla disciplina di rango primario, ma pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, ivi compresi i principi generali del diritto dell'Unione europea.
- Il carattere della contingibilità indica un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari

appaiono inidonei ad eliminarli. Il carattere dell'urgenza indica la presenza di un pericolo imminente che deve essere fronteggiato immediatamente.

- *"Il potere "extra ordinem" di ordinanza, previsto dall'art. 50 quinto comma del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267, è conferito al Sindaco, per affrontare accadimenti materiali, recanti pericolo di un grave ed imminente pregiudizio per la salute della collettività locale (ossia un'emergenza), per i quali non possano in concreto trovare applicazione gli strumenti ordinari di amministrazione attiva apprestati dall'ordinamento"* (Tar Puglia, sez. Lecce II[^], n. 983/2018).

TENUTO CONTO, inoltre, che la sussistenza di una situazione di pericolo e di emergenza, quale presupposto di azione e di adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, è pienamente confermato da lungo tempo dalla giurisprudenza: *"Il Sindaco è legittimato ad adottare le ordinanze contingibili ed urgenti, ove ricorra una situazione di pericolo attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i normali strumenti predisposti dall'ordinamento"* (CdS, Sez. V, n. 1128 del 29/07/1998; in tal senso, anche: CdS, Sez. V, n. 63 del 23/01/1991; TAR Puglia, Sez. Lecce, n. 3598 del 16/11/2000). Più recentemente, è stato correttamente evidenziato che l'elemento imprescindibile di siffatte ordinanze è costituito dall'effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento dell'adozione della medesima, essendo ininfluyente tanto la prevedibilità dell'evento dannoso, quanto il fatto che la situazione emergenziale sia sorta in epoca precedente, come nella nostra concreta fattispecie (T.A.R. Veneto Sez. II n. 406/2013; Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968; T.A.R. Campania, NAPOLI, Sez. I, 21 giugno 2005, n. 8328). Fra l'altro, non va trascurato il fatto che le ordinanze in esame possono e devono essere emanate anche per prevenire pericoli, oltre che eliminarli: *"L'ordinanza contingibile ed urgente può essere adottata non solo per porre rimedio ai danni già verificatisi, ma anche e soprattutto per evitare la produzione di tali pericoli"* (CdS, Sez. V, n. 1904 del 02/04/2001; in tal senso, anche Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 490 del 17/01/2002).

EVIDENZIATO E RIBADITO che:

- *"Presupposti per l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un **pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità**, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento"* (Tar Liguria, sez. II[^], 2 maggio 2018, n. 410).
- *"Il potere del sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti in qualità di ufficiale del governo deve sottostare a specifici presupposti e limiti che consistono nella situazione di eccezionalità e urgenza, non affrontabile con i rimedi ordinari previsti dall'ordinamento, e nel rispetto dei principi generali di proporzionalità della misura in ordine al sacrificio imposto al soggetto privato relativamente a una **situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica**"* (Tar Calabria, sez. Catanzaro I[^], 4 aprile 2018, n. 809).

RILEVATO che, nella fattispecie in esame, si è in presenza, senza alcun ombra di dubbio, di una situazione di grave pericolo per l'incolumità e la salute pubblica, in quanto occorre evitare pericolosi assembramenti di persone presso la piazzola comunale. Ciò, anche in applicazione del ben noto principio di precauzione, a tutela della pubblica incolumità. Siffatto principio impone una doverosa condotta di valutazione e di conseguente intervento: *"l'applicazione del principio di precauzione comporta [...] che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa o da situazioni pericolose, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali"* (Consiglio di Stato, sez. V[^], n. 2.495/2015).

VISTO l'articolo 50, comma 5°, del D.Lgs n. 267/2000.

ORDINA

1. La chiusura della Piazzola Ecologica Comunale, sita presso il Cimitero Comunale, a far data dal 16 marzo 2020, fino al 30 aprile 2020.
2. L'efficacia della presente ordinanza potrà essere revocata o prorogata, in ragione del venire meno o del permanere della situazione di pericolo, implicante la situazione emergenziale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. Regionale;
- entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica.

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di attuare e di verificare il rispetto della presente ordinanza.

Trescore Cremasco, li 16 marzo 2020

Il Sindaco¹

¹ Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs 12.02.1993 n.39.